

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

**SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO H24, SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA SPECIALISTICA EXTRA L.E.A, NONCHÉ TRASPORTO, RICOVERO MANTENIMENTO, CURA E STALLO PER IL TEMPO NECESSARIO AI RANDAGI FERITI E/O MALATI.**

L'anno 2025, il giorno ... .. del mese di ..... , nella sede municipale del Comune di Cellino San Marco sono presenti:

-per il Comune di Cellino San Marco (C.F. 91001750743), .....Responsabile del Settore V-Polizia Locale, giusto decreto sindacale ....., domiciliata presso detto Comune, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto dell'Ente rappresentato;  
- per ..... il dott. ----- , nato a ----- (--) il ----- e residente in ----- alla via nella sua qualità di ----- della ----- con sede in ----- alla via-----

Premesso che:

- La legge n. 281 del 14.08.1991 avente per oggetto “Legge Quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” (c.d. legge sul randagismo) promuove e disciplina l'attività di tutela degli animali di affezione, in una corretta convivenza tra uomo e animale ed allo scopo di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- L'art. 4 della stessa legge individua le competenze dei Comuni, i quali, singolarmente o in associazione, provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge regionale di attuazione della legge quadro nazionale;
- il DPCM 12 gennaio 2017 allegato 1 dispone la Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, allegato 1 Programma D9 e D13 “Lotta al randagismo e controllo del benessere degli animali d'affezione”;
- In attuazione della suddetta Legge quadro, la Regione Puglia, con propria L.R. n. 2/2020 avente per oggetto “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)” ha inteso individuare le modalità necessarie, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto ed equilibrato rapporto uomo — animale — ambiente, e in particolare:
  - l'art.4 comma 1 lett. g) in tema di competenze dei Comuni prevede “i trattamenti sanitari per gli animali d'affezione vaganti recuperati, compresi gli interventi di pronto soccorso, che non rientrano nelle competenze dei servizi veterinari della ASL, da effettuarsi tramite convenzioni con strutture veterinarie”;
  - la L. R. Puglia del 7 febbraio 2020 n. 2 all'art 5 disciplinante l'obbligo per i Comuni, singoli o associati, di dotazione e gestione dei canili sanitari, strutture nella quale trovano accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti e dove i servizi veterinari della ASL provvedono a erogare le prestazioni previste all'articolo 15, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla succitata legge regionale in attuazione della legge quadro nazionale;
  - l'art. 12 recupero cani e dei gatti randagi al comma 3 recita che “i cani feriti, o che a giudizio del medico veterinario della Asl, abbiano necessità di Cure, vengono trasferiti in una struttura veterinaria indicata dall'autorità comunale competente per territorio, ovvero da organi di polizia.”
  - il regolamento di Giunta Regione Puglia del 19 dicembre 2023, n. 14 avente ad oggetto “Regolamento attuativo degli articoli 6, 7, 10, 13 e 31 della Legge Regionale 07 febbraio 2020 n. 2 “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d'affezione”, statuente i requisiti strutturali, funzionali ed igienico sanitari delle strutture di ricovero, di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 2/2020;

Atteso che:

- In ragione della vigente normativa, le spese necessarie ad assicurare il benessere e la salute dei cani vaganti sul proprio territorio ricadono sull'Ente “Comune”;
- Il Comune di Cellino San Marco dispone in convenzione con il Comune di Mesagne del canile sanitario e in convenzione con “I Giardini di Pluto” del canile rifugio

- le suddette strutture garantiscono tutti gli adempimenti che la legge pone a suo carico per quanto riguarda la tutela dei cani e gatti e di altri animali e che, pertanto, occorre procedere all'affidamento del servizio di pronto soccorso veterinario h24, del servizio di assistenza veterinaria specialistica extra l.e.a (competenze sanitarie non in capo al servizio veterinario asl ex art. 12 c. 3 L.R. 2/2020), nonché trasporto, ricovero, mantenimento, cura e stallo per il tempo necessario di randagi, rinvenuti feriti e/o malati sul territorio comunale;

- che con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, veniva affidato, attraverso la procedura Mepa, RDO n..... il servizio di pronto soccorso veterinario h24, il servizio di assistenza veterinaria specialistica extra l.e.a (competenze sanitarie non in capo al servizio veterinario asl ex art. 12 c. 3 L.R. 2/2020), nonché di trasporto, ricovero, mantenimento, cura e stallo per il tempo necessario di randagi, rinvenuti feriti e/o malati sul territorio comunale, all'operatore economico \_\_\_\_\_

- con il presente atto si addivene alla stipula della Convenzione di incarico professionale del servizio di pronto soccorso veterinario h24, del servizio di assistenza veterinaria specialistica extra l.e.a, nonché trasporto, ricovero, mantenimento, cura e stallo per il tempo necessario di randagi, rinvenuti feriti e/o malati sul territorio comunale;

## **ART. 1 — FINALITÀ**

La Convenzione ha come finalità la tutela delle condizioni di salute e di vita degli animali randagi e la salvaguardia delle esigenze sanitarie, in attuazione delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

## **ART.2 — OGGETTO E OBBLIGHI**

Il servizio ha per oggetto il pronto soccorso H24, servizio di assistenza veterinaria specialistica extra L.E.A, nonché il servizio di trasporto, ricovero mantenimento, cura e stallo per il tempo necessario di randagi feriti e/o malati.

Il servizio in favore di animali randagi feriti, traumatizzati, malati rinvenuti sul territorio del Comune di Cellino San Marco verrà effettuato presso una struttura veterinaria che garantisce la possibilità e la disponibilità di:

**- svolgere un servizio 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, garantendo l'intervento di soccorso entro 30 (trenta) minuti dalla richiesta d'intervento, con pronto soccorso attivo h24;**

- effettuare il trasporto con automezzo omologato ed autorizzato come per legge per i trasferimento di animali (ambulanza veterinaria) nonché gli interventi d'urgenza e gli interventi di alta specializzazione chirurgica o le cure di patologie gravi o meno gravi, nonché tutte le altre pratiche e cure escluse dai compiti propri del servizio veterinario ASL, che possono consistere (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) in esami di laboratorio (sangue, urine, etc.), esami diagnostici strumentali (radiografie, ecografie, ecocardiografie, tac etc.), visite specialistiche, interventi chirurgici e ogni altro intervento necessario a garantire la buona salute degli animali (ad esempio per tumore mammario, osteosintesi, amputazione arto, pneumotorace, ricostruzione diaframma);

- degenza con osservazione medica h 24;

- box ricovero in reparto degenza infettivi;

- sala chirurgica attrezzata per intervenire chirurgicamente nelle situazioni di urgenze;

- locale degenza per ossigeno terapia sorvegliati e climatizzati;

-strumentazione per la diagnostica radiologica

- frigorifero per la conservazione della carcassa dell'animale in caso di decesso e relativo smaltimento.

La convenzione riguarda, inoltre, l'assistenza sanitaria extra L.E.A. di cani presenti all'interno della struttura sanitaria convenzionata del comune di Cellino San Marco non rientrante nella competenza del Servizio Veterinario ASL e negli obblighi contrattuali del gestore, i trattamenti sanitari per gli animali d'affezione vaganti recuperati, compresi gli interventi di pronto soccorso di cani e gatti ed altri animali vaganti, che non rientrano nelle competenze dei servizi veterinari della ASL ed il recupero di cani, gatti ed altri randagi feriti ricadenti sul territorio comunale, l'assistenza ed il trasporto con trasferimento presso la struttura veterinaria convenzionata.

Si richiede, inoltre, la disponibilità di box per il periodo di stazionamento in attesa di restituzione per l'affidamento o adozione o trasferimento decorsi i termini nel canile sanitario o rifugio convenzionato, come indicato nell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 2/2020;

La struttura veterinaria incaricata del servizio dovrà provvedere ove necessario e per impossibilità di pronto intervento dell'ASL, al prelievo e/o recupero, al trasporto e alla cura dei gatti, cani o altro animale malati e/o feriti che si trovano sul territorio comunale, mediante automezzo omologato ed autorizzato come per legge

per il trasferimento degli animali. Tale intervento dovrà essere richiesto dalla Polizia Locale e dalle altre Forze di Polizia presenti sul territorio. Inoltre, la Polizia Locale e le altre forze dell'ordine in caso di necessità e a supporto, potranno chiedere l'intervento dei volontari e/o delle associazioni di tutela degli animali.

In difetto di osservanza di tale procedura l'Ente non si farà carico delle spese di ricovero e permanenza presso la struttura convenzionata.

A seguito della segnalazione pervenuta dal Comando di Polizia Locale o dalle altre Forze dell'ordine intervenute sul posto, compete al Servizio Veterinario della ASL, o alla struttura convenzionata con l'ente comunale l'assistenza sul posto all'animale e la valutazione, previa visita medica, della necessità del ricorso a cure medico veterinarie specialistiche.

La struttura veterinaria convenzionata provvederà al trasporto dell'animale ferito e, ad accogliere e visitare gli animali sottoposti alla sua attenzione, ad effettuare gli esami, la stabilizzazione delle condizioni dell'animale e le cure mediche necessarie, mentre gli eventuali interventi chirurgici dovranno essere tempestivamente comunicati all'Amministrazione appaltante, sempre e comunque nel pieno rispetto del benessere dell'animale.

La struttura veterinaria procederà, a seconda della diagnosi e delle condizioni dell'animale:

- 1) A trattenerlo in degenza per il tempo strettamente necessario alla sua stabilizzazione;
- 2) Se cane, dopo aver eseguito la profilassi sanitaria obbligatoria, a trasferirlo, entro il periodo previsto a norma dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 2/2020 presso il canile sanitario per consentire all'ASL di procedere ai L.E.A., avendo cura di recarsi in loco a visitarlo, se necessario ovvero presso il canile rifugio se già provvisto di microchip attestante la proprietà del Comune di Cellino San Marco;
- 3) A dimetterlo ed affidarlo in caso di richiesta di adozione previo nulla osta da parte del Sindaco.

Gli animali dimessi – con foglio di dimissioni, cartella clinica comprensiva degli esami di laboratorio e delle lastre radiografiche, nonché della prescrizione della terapia farmacologica da effettuare – dovranno:

- se gatti, essere immediatamente re-immessi sul territorio salvo richiesta di adozione già pervenuta durante il periodo di degenza;
- se cani, essere ricoverati presso il sanitario, se necessario, o presso il rifugio, salvo richiesta di adozione già pervenuta durante il periodo di degenza;

- 4) curarne lo smaltimento in caso di decesso dell'animale.

Il trasporto dei suddetti animali rientra nelle prestazioni che dovrà erogare l'aggiudicatario a sue totali cure e spese.

Laddove successivamente alle prestazioni veterinarie l'animale risulti di proprietà, le relative spese saranno addebitate al proprietario oltre alle sanzioni previste dalla legge.

### **ART. 3 — DURATA ED IMPORTO DEL SERVIZIO**

Il servizio avrà la durata di anni 3 (tre) ed avrà inizio a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, che avverrà con atto formale.

Per le prestazioni in favore dei randagi durante il periodo di convenzione, l'Amministrazione comunale corrisponderà all'affidatario diretto del servizio il corrispettivo onnicomprensivo massimo annuo (pari a dodici mesi) pari ad € 15.000,00 annui (quindicimilaeuro) comprensivo di I.V.A. e/o CAP 2%, ove applicabile, per una stima di n. 50 prestazioni nel triennio per i servizi veterinari previsti (recupero, trasporto, prestazioni extra lea, stallo per max 30 giorni, mantenimento, ed altre prestazioni veterinarie necessarie etc).

Pertanto l'importo previsto per anni tre è di € 45.000,00 comprensivo di iva e cap, ove applicabile.

L'importo complessivo verrà determinato sulla base dell'impegno di spesa e determinato e liquidato sulla base del numero e tipo di prestazioni effettuate in rate trimestrali postecipate, a seguito di presentazione della relativa fattura e sarà subordinato alla verifica della regolarità contributiva (DURC) rilasciata dalla competente autorità.

Con il suddetto pagamento si intendono compensate le cure, i medicinali, la degenza per il tempo necessario, gli eventuali oneri per il trasporto e ogni e qualsiasi attività svolta a tutela della salute degli animali, nessuna esclusa e non darà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo di sorta successivo in relazione alle prestazioni che si saranno rese necessarie.

### **ART. 4 — GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio dovrà essere svolto dall'affidatario diretto del servizio con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzi, macchine e con proprio personale.

Sono a carico dell'affidatario diretto del servizio tutti gli attrezzi occorrenti per l'ottimale espletamento del servizio, nonché le spese per il trasporto dei cani randagi dalla struttura sanitaria al canile sanitario comunale, canile rifugio, nonché il trasporto presso il territorio di ritrovamento, se trattasi di gatto libero ricoverato.

#### **ART. 5 — VIGILANZA E CONTROLLI SUL SERVIZIO**

All'Ente comunale è riconosciuto il diritto di effettuare verifiche nella struttura che ospita gli animali, nonché di controllare l'attività svolta dall'affidatario diretto del servizio.

Qualora l'Ente accerti, in sede di verifica e controllo, violazioni ed inadempienze a carico della struttura veterinaria affidataria del servizio, dovrà provvedere alla contestazione scritta delle stesse, prodromica ai provvedimenti di cui agli articoli seguenti.

L'incaricato dell'Ente avrà la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, tutti i controlli e le ispezioni che riterrà opportuni, finalizzati alla verifica dei corretti adempimenti contrattuali da parte dell'affidatario diretto del servizio.

#### **ART. 6 — OBBLIGHI ASSICURATIVI, RESPONSABILITÀ E CAUZIONE**

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, assistenziali e contro gli infortuni in qualsiasi modo correlati al servizio di cui trattasi, sono a carico dell'affidatario diretto del servizio, il quale è l'unico e direttamente responsabile.

Il Comune di Cellino San Marco è, pertanto, tenuto indenne da ogni responsabilità per incidenti a persone o cose, provocati nel corso di svolgimento del servizio in oggetto e per tutta la durata del rapporto contrattuale.

#### **ART. 7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CAUSE DI DECADENZA**

Il Comune di Cellino San Marco potrà risolvere la presente Convenzione senza oneri a proprio carico, previa comunicazione con raccomandata A/R o PEC, nel caso in cui l'affidatario diretto del servizio:

1. non provveda, entro 30 giorni dall'invito, a sottoscrivere la presente Convenzione;
2. non ponga rimedio, entro il termine assegnatogli, alla terza inadempienza contrattuale contestatagli e non giustificata;
3. venga dimostrato, in sede di controllo, il possesso di requisiti oggetto di autocertificazione falsi o non rispondenti a quanto dichiarato.

#### **ART. 8 - SANZIONI PECUNIARIE**

La mancata osservanza delle prescrizioni previste nella presente Convenzione comporterà a carico dell'affidatario diretto del servizio una sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00 per ogni violazione contestata, che potrà essere irrogata anche attraverso la trattenuta del relativo importo dal canone del servizio.

Eventuali ulteriori spese sopportate dall'Amministrazione per inadempienze dell'affidatario diretto del servizio saranno sempre e comunque trattenute dal canone del servizio.

L'irrogazione delle sanzioni non impedisce l'applicazione della norma prevista per la risoluzione contrattuale.

#### **ART. 9 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Pena la nullità assoluta della Convenzione, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, la struttura veterinaria si obbliga all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.

A tal fine l'affidatario diretto del servizio comunicherà alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

## **ARTICOLO 10 – TUTELA DELLE PERSONE – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016, con la sottoscrizione del presente Disciplinare entrambe le parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a far sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle parti e comunque connessi con il presente atto saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali ed amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi. I dati saranno utilizzati dalle parti solo con le modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate.

## **ART. 11 – MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

In caso di controversia inerente l'esecuzione della presente Convenzione, le parti si impegnano a risolvere bonariamente la stessa, fatto salvo, nel caso d'impossibilità a definirla in tal modo, il ricorso all'autorità giurisdizionale competente del foro di Brindisi.

## **ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non stabilito nella presente Convenzione, le parti rimandano alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili alla fattispecie, ed in particolare alla normativa prevista dal codice civile per il contratto d'opera professionale.

Sono a carico esclusivo dell'affidatario diretto del servizio tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione della Convenzione nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione della Convenzione stessa.

La presente scrittura privata sarà sottoposta a registrazione fiscale dalla parte interessata solo in caso d'uso, a norma di legge, ai sensi del D.P.R. 131/1986.

La presente è esente, invece, dei diritti di segreteria in quanto non inclusa nella tabella "D" allegata alla legge 8 giugno 1962 n. 604 modificata dalla legge 20 ottobre 1987 n. 440.

L'imposta di bollo, l'eventuale imposta di registrazione ed altre inerenti o future sono a totale carico dell'affidatario diretto del servizio.

Letto, approvato e sottoscritto

L'operatore economico

Il Responsabile del Settore V